

Regione Basilicata
Legge Regionale n. 28 del 28 giugno 1994

**Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali
protette in Basilicata**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 31 del 4 luglio 1994

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997 Articolo 2

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 16

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 24

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 15
 TESTO MODIFICATO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 16
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 21
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 22
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998 Articolo 25
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 42 del 1998 Articolo 14
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 4 del 1999 Articolo 2
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 7 del 1999 Articolo 44
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 7 del 1999 Articolo 45
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 23 del 1999 Articolo 29
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 3
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 3
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 7
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 9
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 10
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 12
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1999 Articolo 14
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 12 del 2000 Articolo 2
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 2000 Articolo 30
 TESTO MODIFICATO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 1
 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
 Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 10
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 12
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 39 del 2000 Articolo 14

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della Legge 394/ 91, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico. I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualità di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali, anche con la sperimentazione di attività produttive attente alla vocazione agro-silvo pastorale presente sul territorio.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, istituisce aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/ 91, con una o più delle seguenti finalità:
 - a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;
 - b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;
 - c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di formazione geologiche, geomorfologiche, paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
 - d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica sui percorsi migratori della stessa in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/ 92; e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica. La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente.

ARTICOLO 2

Classificazione delle aree naturali protette

1. Relativamente alle diverse caratteristiche e dagli scopi per cui vengono istituite le aree naturali protette si distinguono in:
 - a) parchi naturali;
 - b) riserve naturali.
2. Le aree individuate dalla presente legge sono soggette ai vincoli di cui al RDL 30- 12- 1923n. 3267 sul " Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi" e al decreto legge 27- 6- 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.

ARTICOLO 3

Parchi naturali

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
2. Nei parchi naturali è favorita e stimolata la ricerca scientifica e sono consentite le usuali attività produttive e le operazioni agro-silvo pastorali purchè non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con le finalità del parco stesso; è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.
3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19, può enucleare, all'interno dei parchi, una zona del territorio e prevedere, anche, una o più riserve naturali integrali allo scopo di proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le sue espressioni reciproche interrelazioni.
4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere istituite delle zone di rispetto pre-parco.

ARTICOLO 4

Riserve naturali

1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
2. Le riserve naturali in relazione al diverso grado di protezione all'ambiente si distinguono in:
 - a) naturali integrali;
 - b) orientate o guidate;
 - c) particolari o speciali.
3. Le aree protette che insistono in territori di più regioni sono istituite dalle Regioni interessate, previa intesa tra le stesse e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

ARTICOLO 5

Riserve naturali integrali

Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

ARTICOLO 6

Riserve naturali orientate

Le riserve naturali orientate hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale.

ARTICOLO 7

Riserve naturali speciali

Le riserve naturali speciali hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica.

CAPO II

PROPOSTE PER L'ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

ARTICOLO 8

Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette

1. Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso Ente Regione:
 - a) La Provincia territorialmente interessata;
 - b) I Comuni sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;
 - c) Le Associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del Comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di trattazione in sede di conferenza di cui all'art. 22 comma 1, lettera a) della L. 394/ 91. 3. Le proposte devono essere inoltrate al Dipartimento Ambiente della Regione, corredate di una scheda riportante

tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza, di una cartografia in scala idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici.

ARTICOLO 9

Leggi istitutivi delle aree naturali protette

1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse:

- a) la perimetrazione;
- b) le misure di salvaguardia;
 - e per i Parchi naturali, inoltre:
 - c) gli indirizzi per il funzionamento dell'Ente per la gestione del Parco;
 - d) il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - e) i principi del regolamento del Parco;
 - f) l'indennità di carica per gli organi del Parco ed il Collegio dei Revisori nonchè i rimborsi spese.

ARTICOLO 10

Individuazione di aree naturali protette

1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9, sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali protette, anche sulla scorta della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette del 21- 12- 93 pubblicato sulla GU del 16- 3- 94:

- a) Sistemi parchi e riserve:
 - 1) Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
 - 2) Vulture S. Croce - Bosco Grande;
 - 3) Parco archeologico-storico naturale delle Chiese rupestri del Materano;
 - 4) Oasi di S. Giuliano e Collina Timmari;
 - 5) Bosco Pantano di Policoro;
 - 6) Lago Pantano di Pignola;
 - 7) Lago Grande e Piccolo di Monticchio;
 - 8) Lago Laudemio;
 - 9) Abetina di Laurenzana.

2. Sono altresì individuate in via prioritaria le seguenti aree di reperimento:

- a) le aree già comprese nei piani regionali paesistici di area vasta ai sensi della LR12 febbraio 1990, n. 3;
- b) le ulteriori aree già individuate ai sensi della LR 22 maggio 1980, n. 42, ovvero segnalate nei censimenti effettuati dalla Società Botanica Italiana, nonchè da altri organismi scientifici e dalle associazioni ambientaliste.

ARTICOLO 11

Comitato scientifico regionale per l'ambiente

1. È istituito il Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale. Il Comitato esprime pareri in materia di aree naturali protette. Formula proposte alla Giunta Regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale in materia di tutela ambientale.

2. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale regionale in servizio presso il Dipartimento Ambientale, designato dall'Assessore al Ramo.

ARTICOLO 12

Composizione del comitato

1. Il Comitato Scientifico Regionale per l'Ambiente è composto da:

- a) Coordinatore del Dipartimento all'Ambiente che lo presiede;
- b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli Uffici salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, Forestale ecologia caccia e pesca, Urbanistica ed Ambiente;
- c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione in urbanistica e/ o pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze forestali e agronomia con specializzazione in coltivazioni biologiche, nominati dal Consiglio regionale e scelti fra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata esperienza nel settore;

- d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali;
 - f) un rappresentante della Soprintendenza Archeologica;
 - g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d) e f) del primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena pervenuta al meno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma 1. Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri componenti.
4. I componenti del comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i tempi fissati dalla legge. 5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica.

ARTICOLO 13

Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente

1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero dei voti, prevale quello del Presidente.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli Enti Locali interessati, dalle Associazioni ambientaliste e delle organizzazioni agricole.

ARTICOLO 14

Compensi e rimborsi

1. Ai pubblici dipendenti, membri del Comitato in ragione del proprio Ufficio, non compete alcuna indennità
2. Ai sei esperti del Comitato compete un gettone di presenza pari a L. 200.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute del Comitato.
3. Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno compiuto con i mezzi pubblici di linea tra il Comune di residenza e il Comune dove si svolge la seduta del Comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.
4. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonchè le eventuali spese autostradali debitamente documentate.
5. Ai componenti del Comitato non dipendenti regionali che per ragione del loro ufficio debbano recarsi in località diversa da quella dove ha sede il Comitato stesso, spetta oltre all'indennità prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta qualifica funzionale. La missione è autorizzata dall'Assessore Regionale all'Ambiente.

ARTICOLO 15

Delega alle province

1. La gestione delle aree naturali protette è delegata alle Province.
2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali.
3. In relazione a ciò la gestione della Regione o della Provincia avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge.
4. Il riferimento a Regione e Province nei successivi articoli è fatto in relazione alle rispettive competenze di cui ai precedenti commi.

CAPO III

GESTIONE DEI PARCHI NATURALI

ARTICOLO 16

Gestione dei parchi naturali e loro organi

1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica.
2. Sono organi degli Enti parchi:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore del parco;
 - d) la Comunità del Parco;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La legge istitutiva, inoltre, definirà la costituzione di eventuali organi consultivi tecnico-scientifici.
4. Lo statuto dell'ente definirà la forma organizzativa con la composizione degli organi e l'individuazione dei compiti ai sensi dell'art. 24 della legge 394/ 91 e nei limiti di cui alla presente legge.

ARTICOLO 17

Comunità del parco

1. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio:
 - a) sul regolamento del Parco;
 - b) sul piano del Parco;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, sul Piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti.
5. Lo statuto del Parco, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Comunità del Parco medesima ed è approvato dal Consiglio Regionale.
6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del Parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il Presidente della Giunta Regionale insedia la Comunità del Parco che, nei successivi 60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del Parco.

ARTICOLO 18

Personale dell'ente parco

1. L'Ente Parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla Regione o dagli Enti territorialmente interessati.
2. L'Ente, in mancanza di proprio personale, può avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione, incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza, con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.
3. L'Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il suo personale.

ARTICOLO 19

Piano di gestione territoriale dei parchi

1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale donazione, al fine di disciplinare l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive.
2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.
3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in specie:
 - a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11- 2- 92, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica o megafauna e per il prelievo venatorio";
 - b) l'esercizio non regolamentato della pesca;
 - c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;
 - d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;

- e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
 - f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici;
 - g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;
 - h) l'impiego nell'attività agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
 - i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
 - l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;
 - m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.
4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici.
5. I piani di gestione territoriale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco e devono essere trasmessi alla Giunta Regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Regione o della Provincia.
6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al Consiglio Regionale per l'approvazione.
7. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate, hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
8. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 20

Controlli

Le deliberazioni degli organi del Parco sono sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati nella LR 10/ 91 per gli Enti strumentali della Regione.

ARTICOLO 21

Divieti transitori

1. Nelle aree individuate dalla Legge istitutiva del Parco, sino alla entrata in vigore dei piani di gestione territoriale, sono vietate:
- a) la costruzione di nuove strade ed edifici;
 - b) le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma tre dell'art. 19.
2. Sono invece consentiti:
- a) i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali già adottati e quelli necessari ad evitare il degrado del bosco;
 - b) gli interventi di difesa idrogeologica già adottati purchè compatibili con le finalità del parco.
3. Per le riserve naturali la legge istitutiva definisce i divieti e le misure di salvaguardia.

ARTICOLO 22

Concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso.
2. A tal fine gli enti competenti provvedono a rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'Ente Parco, che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 23

Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche

1. La Regione o la Provincia, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costruire l'insieme dell'area naturale protetta.
2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarre ed interessare il pubblico dei visitatori, purchè compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.

3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al conseguimento degli obiettivi della presente legge, anche in considerazione dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà derivanti dall'istituzione delle aree naturali protette in zone montane disagiate, la Regione e la Provincia finanzia l'esecuzione delle seguenti opere o attività , purchè compatibili con le finalità del parco e del relativo piano di gestione territoriale prevedendo:

- a) l'aumento del 20% dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti ed effettuati per opere di nuova realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti. L'aumento è invece del 10% relativamente al contributo o al finanziamento per le zone pre-parco, ove istituite;
- b) l'assunzione a carico della Regione o della Provincia delle spese relative allo studio dei piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;
- c) la Regione candida i programmi ed i progetti formulati dagli Enti di gestione delle aree, per quelle provinciali sulla base dell'ordine di priorità indicate dalle Province, alle fonti finanziarie regionali, statali e comunitarie.

ARTICOLO 24

Indennizzi

Quando, all'interno dei parchi naturali, si verificano riduzioni documentali dei redditi agro-silvo pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo in conformità alla vigente legislazione in materia. Esso provvede, altresì ,all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

ARTICOLO 25

Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili

Gli enti gestori dei parchi nell'ambito delle finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

CAPO IV NORME GENERALI

ARTICOLO 26

Coordinamento

1. La Giunta Regionale provvede a:

- a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;
- b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività nelle aree naturali protette;
- c) verificare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;
- d) conservare la lista ufficiale delle aree naturali protette e la documentazione ufficiale relativa all'individuazione delle loro singole caratteristiche;
- e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;
- f) quant'altro si rende necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali.

2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, nei modi di legge può avvalersi di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

ARTICOLO 27

Vigilanza e sorveglianza

1. L'attività di vigilanza nelle aree di rispettiva competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione o dalla Provincia attraverso i propri uffici.

2. La sorveglianza nei territori di cui alla prete legge è esercitata:

- da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di gestione;
- dal Corpo Forestale dello Stato ex art. 27, comma 2, Legge 6- 12- 91, n. 394 mediante apposita convenzione;

- da guardie volontarie delle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

3. Ai dipendenti dell'Ente Parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli art. 133 e 134 TU Legge Pubblica Sicurezza approvato con RD18 giugno 1931, n. 773.

ARTICOLO 28

Demanio per la tutela della natura

1. La Regione e la Provincia in caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante dalla rarità e dal particolare valore ambientale della zona.
2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di aree protette, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo determinato per i suoi fini istituzionali.
3. Gli Enti gestori delle aree protette, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla Regione o alla Provincia.
4. Gli Enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati da privati.
5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata nei bilanci della Regione o della Provincia è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.

ARTICOLO 29

Ricerca scientifica

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeotermae quanto stabilito dall'art. 11 comma 3 lettera a) e dall'art. 22 comma 1 lettera d) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente le aree protette, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica sul territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e vertebrata eteroterma, i geotipi che prevedano il prelievo di parti o del tutto, la cattura o la soppressione di specie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive CEE, leggi statali e regionali o considerate tali dalla letteratura scientifica, presenti sul territorio regionale, è consentito, al fine di conservare la biodiversità ed il permanere delle specie, solamente previa autorizzazione dell'Ufficio Salva guardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico che ha il compito di vigilare sulle diverse attività di ricerca di iniziativa sia regionale che di Enti, Università, Associazioni, privati cittadini.
2. Il soggetto proponente la ricerca dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima del previsto inizio della stessa, il programma di lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalità, luoghi e personale coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l'ufficio incaricato della vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi dalla conclusione della ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti.
3. Il mancato rispetto dei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31

ARTICOLO 30

Divieti generali

1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi di Enti pubblici comprese le strade interne e le chiari e. E' vietata altresì, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuoristrada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio.
2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione statale e regionale.

ARTICOLO 31

Sanzioni

1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge.
2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani di gestione territoriale o dai decreti divincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.

ARTICOLO 32

Tutela della flora - Specie regionali protette

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della GR e previo parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica le modalità di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli albi pretori dei Comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo e/ o da colture industriali, giardini e dorti botanici. In tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore. Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al Comune in cui è ubicato il fondo e all'Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico della Regione per gli opportuni controlli.

3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni. Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui all'art. 11, dispone l'individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia al proprietario. Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o di altro organo appositamente delegato.

ARTICOLO 33

Biotopi individuati ex Legge regionale 42/ 80

Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati con DPGR ai sensi della Legge regionale 42/ 80.

ARTICOLO 34

Norma transitoria

1. La LR n. 11/ 90 istitutiva del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano esplica i suoi effetti fino alla istituzione dell'Ente Parco per l'area di cui al punto 3 dell'art. 10 della presente legge.

2. Il nuovo Ente subentra a tutti gli effetti nella gestione.

ARTICOLO 35

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli art. 11 e seguenti della presente legge valutati in 10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione. Agli oneri derivanti dalla gestione delle riserve naturali già istituite, valutate in L. 100 milioni per l'esercizio finanziario 1994 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4653 (di nuova istituzione) << Interventi a favore delle riserve naturali >> e la copertura finanziaria è assicurata con uno storno dal cap. 4650.

2. Le leggi di bilancio degli esercizi finanziari successive al 1994 quantificheranno gli oneri occorrenti a fronteggiare la spesa di cui al comma precedente che farà carico allo stesso corrispondente capitolo 3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza di cassa:

3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza di cassa: In diminuzione Cap. 4650 - Contributi per la tutela del suolo, dell'abitato e per lo smaltimento dei rifiuti L. 100.000.000 3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza di cassa: OMISSIS In aumento Cap. 4653 - Interventi a favore delle riserve naturali L. 100.000.000

ARTICOLO 36

Abrogazione di norme

1. E' abrogata la Legge regionale n. 42/ 80 << Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata >>.
2. Sono abrogate tutte le altre norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 37

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 28 giugno 1994.



Regione Basilicata
Legge Regionale n. 15 del 11 marzo 1997

Modifiche alla L.R. 28.6.1994 n. 28.
Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 15 del 16 marzo 1997

ARTICOLO 1

Il secondo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Sono organi degli Enti parco:

- a) il Presidente;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità del Parco;
- d) il Collegio dei revisori dei conti."

ARTICOLO 2

All' articolo 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il titolo " Piano di gestione territoriale del Parchi" è sostituito dal seguente: " Piano per il Parco".
2. Al quinto comma, la dizione " Consiglio di Amministrazione" è sostituita da " Consiglio direttivo".

ARTICOLO 3

Agli articoli 19-21 e 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:" Le dizioni "Piano di gestione territoriale dei Parchi" e "Piani di gestione territoriali" sono sostituiti, rispettivamente, dalle seguenti dizioni:"Piano per il Parco" e "Piani per i Parchi".

ARTICOLO 4

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 marzo 1997.